



UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORIGINALE

N. 12 Data 31/05/2019	AFFRANCAZIONE DI CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SIG.A STERPA GIULIA E ALTRI
--	--

L'anno **2019**, addì trentuno del mese di **maggio** alle ore 17.00, nella Sala Consiliare della sede, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri Universitari a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Presidente dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	RADINI ATTILIO	SI	
2	CHIOZZI DOMENICO	SI	
3	DONATI FRANCESCO		SI
4	VACCHIO GIOVANNI	SI	
5	DI GIOVANNI PAOLO	SI	

Presenti: 4 Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL PRESIDENTE Radini Attilio;

Funge da verbalizzante il Vice Presidente sig. Chiozzi Domenico

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE:

VISTA la richiesta presentata in data 02/05/2019 acquisita agli atti dell'ente con prot. n.197, con la quale la signora

STERPA GIULIA nata a Vejano il 29/07/1948 residente a Vejano in Via delle Rose snc, CF STRGLI48L69L713L :

nella qualità di titolare di diritto di livello, chiede l'affrancazione dal canone di natura enfiteutica per la particella di terreno sita in Comune di Vejano come di seguito distinta:

N.C.T. del Comune di Vejano:

Foglio 3 Part. 303 della superficie di mq 477 su cui insiste un fabbricato;

e anche in nome e per conto dei sigg.:

VITI EDOARDO nato a Roma il 12/03/1970 ivi residente in Via delle Fiamme Gialle, CF VTIDRD70C12H501G;

VITI WALTER nato a Roma il 03/10/1979 residente a Vejano in Via delle Rose snc, CF VTIWTR79R03H501G;

nella qualità di titolare di diritto di livello, chiede l'affrancazione dal canone di natura enfiteutica per la particella di terreno sita in Comune di Vejano come di seguito distinta:

N.C.T. del Comune di Vejano:

Foglio 3 Part. 304 della superficie di mq 477 su cui insiste un fabbricato;

Foglio 12 partt 1030 della superficie di mq 8.375
1019 della superficie di mq 35 su cui insiste un fabbricato;

Preso atto che i terreni di cui sopra pervenivano ai facenti istanza per effetto di:

- Fg 3 p.lla 303 atto di compravendita rep 23602 racc 9924 del 28/12/1990 notaio dott. Carlo Cavicchioni;
- Fg 3 p.lla 304 Dichiarazione di Successione presentata all'Ufficio del Registro di Viterbo al Nr 2673 Vol 9990 del 21/11/2017;
- Fg 12 p.lle 1019 e 1030 Dichiarazione di Successione presentata all'Ufficio del Registro di Viterbo al Nr 2673 Vol 9990 del 21/11/2017;

Preso atto che i terreni come sopra specificati sono parte di terreni di maggiore consistenza gravati da canone di natura enfiteutica così come iscritti rispettivamente al numero di quota n. 2 (fg3) e n 335 (fg 12) nel Decreto di legittimazione del Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma in data 15 febbraio 1966 registrato in Roma il 20 marzo 1967 al n. 2193 vol. 74 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo

il 10 gennaio 1968 Reg. Gen. Vol. 823 N. 285 Reg. Part. Vol. 2505 N. 227 originariamente intestati a Donati Anna Rosa e Romagnoli Saverio.

Considerato che il canone non deriva da concessione a miglioria effettuata prima della pubblicazione del D.L. 22/5/1924, n. 751;

Osservato che secondo la circolare n.2/2004, protocollo n.16813 emessa in data 26/02/2004 dalla Direzione dell'Agenda del Territorio, in tema di affrancazione del canone di natura enfiteutica, l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla suddetta Direzione, con consultiva CS/2749/02 del 15/01/2004, ha rilevato che, "*.....in mancanza di una specificazione di legge e in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex articolo 971 cc (infatti in questo caso non si trasferisce la proprietà del fondo, ma si fa venir meno semplicemente la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi "atto dovuto" con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri.....*", risulta considerato titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati;

Considerato inoltre che L'Ente, al fine di agevolare per quanto possibile gli interessati a vedere risolta la loro posizione mediante l'istituto giuridico dell'affrancazione di cui all'art. 33 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, inoltrava alla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Consulenza, apposito interpellato, secondo quanto previsto dall'art. 11 L.212/2000, per vedersi riconosciuta la possibilità di trascrivere l'avvenuta cassazione del canone di natura enfiteutica presso la Conservatoria competente. La Direzione Generale del Lazio, con risposta 913/513/2017, riconosceva fondate le questioni esposte dall'Ente e si pronunciava favorevolmente sul procedimento indicato che, in buona sostanza, prevede quale titolo valido per la cassazione del canone la deliberazione del Consiglio o in alternativa una determinazione dirigenziale.

In tal modo viene meno la figura dell'ufficiale rogante e quindi del Notaio con considerevole risparmio da parte degli interessati, motivo che è stato ostacolo in passato per questo tipo di atti;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica, presentata dalla signora Sterpa Giulia;

Rilevato che il presente atto non pregiudica gli eventuali diritti che terzi potessero avanzare sul terreno oggetto di affrancazione del canone di natura enfiteutica, risultanti da titoli posteriori al relativo atto originario di legittimazione;

Rilevato che l'atto di affrancazione, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, determina l'esecuzione dell'annotazione a margine della trascrizione del già citato Decreto del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Lazio, Umbria e Toscana, emesso in data 15/02/1966;

Rilevato che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenda del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'articolo 2 della legge n.692/1981;

Verificato che la signora Sterpa Giulia ha provveduto a versare i canoni di natura enfiteutica dovuti e il capitale di affrancazione per euro 586,00 pari al canone annuo di € 29,30 per 20 annualità al fine di ottenere l'affrancazione del canone annuo di natura

giugno 1927, n. 1766 essendo stato già assunto il relativo impegno di spesa come da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario inserita nella premessa;

4. Di dare atto che la presente delibera costituisce mera espansione del diritto di proprietà già esistente ed autorizza il Conservatore, mallevandolo da qualsiasi responsabilità, alla cassazione del canone di natura enfiteutica gravante sul terreno in oggetto e richiedere l'annotazione a favore del signora Sterpa Giulia a margine della richiamata trascrizione del Decreto di legittimazione del Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma in data 15 febbraio 1966 registrato in Roma il 20 marzo 1967 al n. 2193 vol. 74 trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo il 10 gennaio 1968 Reg. Gen. Vol. 823 N. 285 Reg. Part. Vol. 2505 N. 227;
5. Di dare atto che il presente atto non pregiudica gli eventuali diritti che terzi potessero avanzare sul terreno oggetto di affrancazione del canone di natura enfiteutica, risultanti da titoli posteriori al relativo atto originario di legittimazione;
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online

IL PRESIDENTE
Radini Attilio

L'UFFICIALE VERBALIZZANTE
Chiozzi Domenico